

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1644)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1961*  
(V. Stampato n. 3128)

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(PELLA)

**col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**e col Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 LUGLIO 1961

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, concernente la proroga fino al 30 giugno 1962 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, concernente la proroga fino al 30 giugno 1962 dell'efficacia del de-

creto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa.

ALLEGATO

*Decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 24 giugno 1961.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte della imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 358, che proroga al 30 giugno 1960 l'efficacia del predetto decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1961, n. 111, recante ritocchi al regime fiscale della benzina;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente l'efficacia del menzionato decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la difesa;

DECRETA:

## Art. 1.

L'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, prorogata con la legge 24 marzo 1958, n. 358, e con l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1962 ferme restando le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste, per il prodotto denominato

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« cherosene » destinato all'Amministrazione della difesa, dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, e, per il prodotto denominato « jet-fuel JP4 » pure destinato all'Amministrazione della difesa, dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1961, n. 111.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1961.

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI —  
PELLA — TAVIANI —  
ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA